

Lo Statuto

N.535 - DISPOSIZIONI VARIE

Decreto del Presidente della Repubblica 25 Luglio 1956, n 1286, col quale sulla proposta del Ministro per la difesa, la "Associazione Nazionale del Carabinieri in Congedo" assume la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e, tra l'altro, ne viene approvato il nuovo statuto organico -

(Direzione generale personale civile e affari.(Gazzetta Ufficiale n.298, del 24 Novembre 1956)

Estratto della dispensa 50° del Giornale Militare Ufficiale del 15 Dicembre 1956

REPUBBLICA ITALIANA

IL Presidente DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 16 Febbraio 1932, n.461, col quale fu eretta in ente morale la "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" e ne fu approvato lo statuto organico. Visti i regi decreti 25 Agosto 1932, n.1214, e 9 Aprile 1935, n.815, con i quali furono approvati due nuovi statuti organici della predetta Federazione, la quale, con l'occasione, assunse la denominazione, rispettivamente di "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo" e di "Associazione Nazionale del Carabiniere Reale in Congedo": Visto lo statuto - regolamento approvato dall'ex segretario del disciolto partito Nazionale fascista e pubblicato nel foglio di disposizioni dello stesso partito n.1193-bis, in data 21 novembre 1938, statuto - regolamento con quale all'ente in parola fu anche imposta la denominazione di "Legione Carabinieri d'Italia"

Visto l'Art. 5 del regio decreto-legge 2 agosto 1943, n704 con il quale i reparti d'arma e di specialità (Associazioni d'arma) dell'Esercito, furono posti sotto la vigilanza dell'ex Ministero della guerra, ora della difesa (Servizi per l'Esercito).

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 Febbraio 1950, n.162 con quale la predetta Legione assunse la denominazione di "Associazione Nazionale del Carabiniere in congedo" e ne fu approvato il nuovo statuto organico.

Visto il foglio n-040/b del 21 febbraio 1955, con il quale la presidenza dell'Associazione in parola proposto per l'Ente la nuova denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri" e l'approvazione di uno schema di nuovo statuto organico sul quale si sono già pronunciate favorevolmente a larghissima maggioranza, le dipendenti assemblee Sezionali.

Vista la disposizione finale-transitoria di esso schema di nuovo statuto organico, secondo cui il Presidente Nazionale, sentito il Comitato Centrale, avrebbe potuto procedere alle integrazioni o varianti che si fossero rese necessarie nel corso della sua approvazione.

Viste le deliberazioni adottate, in data 10 maggio 1955 e 26 marzo 1956, del comitato Centrale dell'Associazione in base alla sopraspecificata disposizione finale-transitoria.

Riconosciuto che l'approvazione di tale schema di nuovo statuto organico tende ad agevolare il funzionamento dell'Associazione di cui trattasi, mediante, essenzialmente, una modifica alle norme regolanti la nomina degli Ispettori regionali ed interregionali, nonché dei consiglieri nazionali non di diritto:

Visto l'Art. 16 del Codice civile

Udito il parere del Consiglio di stato

Sulla proposta del Ministero per la difesa

DECRETA:

Art.1

L' "Associazione Nazionale del Carabiniere in Congedo" assume la denominazione di "Associazione Nazionale Carabinieri"

Art.2

Al Ministero per la difesa è devoluta l'alta sorveglianza sull' "Associazione Nazionale Carabinieri" al fine di assicurare che la sua attività e il suo indirizzo siano conformi alle direttive generali del Governo. Il Ministro per la difesa qualora ritenga che l'attività e gli indirizzi seguiti dalla predetta Associazione non rispondano ai criteri di cui al precedente comma o comunque, siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione quali risultino dallo statuto di cui al successivo art.3, può scegliere il Consiglio Nazionale e nominare un Commissario straordinario. Alla fine dell'esercizio finanziario previsto dal citato statuto, l'Associazione è tenuta a rendere conto al ministero della difesa (Servizi per l'Esercito) dell'impiego fatto degli eventuali contributi da questo concessi a qualsiasi titolo, nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 3

E' approvato l'accluso nuovo statuto organico della predetta Associazione Nazionale, formato da n.46 articoli, firmato dal Ministro proponente. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 Luglio 1956

GRONCHI

Visto: il Guardasigilli: MORO TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1956. Atti del Governo, registro n. 102, foglio n.50 - Carlomagno

STATUTO ORGANICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Cap. I

DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI

Art.1

L'Associazione Nazionale Carabinieri, eretta in ente morale con regio decreto 16 febbraio 1928, n.461, allorché denominavasi "Federazione Nazionale del Carabiniere Reale" ha sede centrale in Roma. Presidente onorario è il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 2

L'Associazione, che è apolitica, si propone i seguenti scopi:

a) promuovere e cementare i vincoli di cameratismo e di solidarietà fra i militari in congedo e quelli in servizio dell'Arma, e fra esse gli appartenenti alle alte forze armate ed alle rispettive associazioni.

b) tener vivo fra i soci il sentimento de devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma, e la memoria dei suoi eroici caduti.

c) realizzare, nei limiti delle possibilità, l'assistenza morale, culturale, creativa, ricreativa ed economica a fare degli iscritti e delle loro famiglie.

Gli iscritti all'Associazione si impegnano a prestare il proprio concorso in caso di pubbliche calamità o di altre situazioni eccezionali, se richieste dalle competenti autorità.

Art.3

L'Associazione, le Sezioni e le SottoSezioni sono autorizzate ad usare la Bandiera Nazionale e la fiamma conformi ai modelli di cui, rispettivamente, agli allegati n1 e 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162. L'Associazione è, altresì autorizzata ad usare il medagliere fregiato dei distintivi di tutte le ricompense dell'ordine Militare d'Italia e medaglie d'Oro al Valor militare, Civile, di Marina e d'Aeronautica, concesse all'Arma ed ai suoi appartenenti fin dalla fondazione. La bandiera ed il medaglione intervengono alle cerimonie ufficiali con scorte d'onore. La scorta alla Bandiera e la scorta al Medagliere sono costituite, rispettivamente, da due componenti dell'Associazione.

Art.4

Nelle manifestazioni ufficiali alle quali partecipino in corpo, con Bandiera o Fiamma, è consentito ai soci l'uso del copricapo e del sopracolletto di panno nero con alamari, della foggia che sarà prescritta dal regolamento al presente statuto. I soci sono autorizzati ad usare in ogni occasione il distintivo sociale, quale risulta dal disegno di cui all'allegato n.3 del già menzionato decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1950, n.162

Art. 5

I soci dell'Associazione sono:

- a) d'onore
- b) benemeriti
- c) effettivi
- d) collettivi
- e) simpatizzanti

Sono soci d'onore gli ufficiali generali già comandanti dell'Arma ed il vice Comandante generale dell'Arma in carica. Possono, inoltre essere nominati soci d'onore, per determinazione del Comitato Centrale, gli appartenenti all'Arma, sia in congedo che in servizio, decorati dell'ordine militare d'Italia, di medaglia d'Oro al Valor Militare, Civile, di Marina e d'aeronautica, od il loro legittimi rappresentanti qualora i titolari siano deceduti, i grandi mutilati od i grandi invalidi dell'Arma per ferite, o infermità contratte in guerra od in servizio d'Istituto, i già vice Comandanti generali dell'Arma, nonché personalità militari e civili che abbiano titolo di particolare benemerenzza verso l'Associazione. Con analogo provvedimento, e anche su proposta dei dirigenti periferici possono essere nominati soci benemeriti persone, enti, o soci di altre categorie, che abbiano procurato all'Associazione considerevoli benefici o vantaggi. Possono essere soci effettivi coloro che abbiano prestato o prestino servizio nell'Arma, anche se ufficiali di altre armi, copri o servizi, ovvero cappellani. Possono essere soci collettivi i comandi dell'Arma che costituiscono comandi di corpo o reparto autonomo, nonché i circoli e le sale convegno sottufficiali e quelle appuntati e carabinieri

dei vari reparti dell'Arma. Possono essere soci simpatizzanti, coloro che abbiano prestato servizio nell'Arma come carabinieri ausiliari senza vincolo di ferma, gli aggiunti ed i carabinieri effettivi ed ausiliari con vincolo di ferma che per malattie mentali non siano stati trasferiti nei ruoli di altre armi. I famigliari maggiorenni, di ambo i sessi, dei militari in congedo o in servizio nell'Arma o che siano discendenti o congiunti di già appartenenti all'Arma.

Art.6

L'iscrizione dei soci viene fatta presso le Sezioni, peraltro, qualora particolari situazioni lo consiglino, il Presidente Nazionale può autorizzare l'iscrizione direttamente presso la Sede centrale dell'Associazione. Alla stessa Sede centrale sono, poi, iscritti tutti i soci effettivi in attività di servizio. Non possono far parte dell'Associazione coloro che: a) siano stati radiati dai ruoli dell'Arma o siano stati riformati per malattia mentale. b) abbiano riportato condanne per delitto colposo. Gli ufficiali sospesi dal grado ed i militari di qualsiasi grado sottoposti a procedimento penale per delitto doloso sono sospesi dalla qualità di socio.

Art.7

Tutti i soci hanno il dovere di cooperare al potenziamento morale e materiale dell'Associazione, evitando, in particolare manifestazioni ed atteggiamenti contrari ai principi dell'Arma, manifestazioni od atteggiamenti che implicheranno sicuramente il ritiro della tessera dell'Associazione.

Art. 8

I soci effettivi in attività di servizio ed i soci simpatizzanti non possono ricoprire cariche in seno all'Associazione, ne prendere parte, votando, alle adunanze riguardanti il funzionamento interno dell'Associazione e delle Sezioni. Ogni socio effettivo, in attività di servizio o non, ha diritto ad iscriversi alla "cassa di previdenza" dell'Associazione e se residente a Roma, può esserne nominato consigliere o sindaco.

Art.9

A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti compromettano l'apoliticità dell'Associazione stabilita dall'art.2 o contravvengano alle finalità stabilite dallo stesso art.2 possono essere adottati i seguenti provvedimenti: (a) richiamo per infrazione di lieve entità (b) sospensione da 3 a 6 mesi, per comportamento contrario alle norme disciplinari e ai doveri morali dell'Associazione (c) espulsione, per infrazioni di particolare gravità o per atteggiamento contrario ai principi dell'Arma, ovvero per recidività nelle infrazioni previste dalle precedenti lettere A e B. Nelle ipotesi contemplate nelle lettere A e B dell'art.6 del presente statuto, si procede senz'altro alla radiazione.

Art.10

I provvedimenti disciplinari previsti dall'art.9 vengono adottati:

- a) il richiamo, direttamente dal Presidente della Sezione
- b) la sospensione e l'espulsione, dall'ispettore regionale (o interregionale), in seguito a conforme giudizio della Commissione di disciplina sezionale competente.

Per i soci iscritti alla Sede Centrale dell'Associazione, i provvedimenti disciplinari vengono adottati dal Presidente, sentito, per la sospensione e per l'espulsione, il comitato centrale.

Il socio colpito da procedimento disciplinare adottato dal Presidente della Sezione o dall'ispettore

regionale (o interregionale) può presentare reclamo al Presidente Nazionale, il quale, sentito il Comitato centrale, decide insindacabilmente. I reclami dei soci scritti alla Sede centrale dell'Associazione vengono decisi dallo stesso Presidente Nazionale, su conforme parere del comitato centrale, qualora si tratti di richiamo, o dal Consiglio Nazionale, qualora si tratti di sospensione ed espulsione. I reclami collettivi e quelli redatti in forma irrispettosa ed astiosamente polemica non saranno presi in considerazione costituendo per se palese mancanza disciplinare. Il giudizio relativo a tal irricevibilità spetta, insindacabilmente al Comitato centrale, od al Consiglio Nazionale, rispettivamente nei casi in cui i reclami siano prodotti da iscritti alle Sezioni oppure alla Sede centrale.

Art.11

I soci possono cessare di far parte dell'Associazione per volontaria rinuncia, che deve essere notificata per iscritto, non oltre il 30 settembre di ciascun anno, al Presidente della Sezione o al Presidente dell'Associazione per gli iscritti alla sede centrale. Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, espulso o radiato perde il diritto all'uso della tessera e del distintivo sociale e al godimento di ogni beneficio morale, assistenziale, mutuale ed economico dell'Associazione. E' considerato moroso il socio che, invitato a rinnovare la tessera per l'anno in corso ed a pagare la quota associativa, non vi provveda entro un termine di tre mesi

Art.12

Il Presidente Nazionale ed i due Vice Presidenti nazionali vengono eletti, nel loro seno, da dodici consiglieri di cui tre supplenti, possibilmente quattro per ciascuna categoria di ufficiali, sottufficiali e graduati o carabinieri, prescelti dagli ispettori regionali (o interregionali) tra i soci della Sezione di Roma non facenti parte del Consiglio direttivo della Sezione stessa

Art.13

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione ed emana tutte le disposizioni di carattere generale che ritenga opportune per la migliore applicazione dello statuto e del regolamento. I vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente ed assolvono gli incarichi di volta in volta, ed essi affidati. In caso di assenza del Presidente, è chiamato a sostituire il vice Presidente più elevato in grado o più anziano nel grado.

Art.14

Il Consiglio Nazionale è costituito:

- 1) dal Presidente Nazionale che lo presiede
- 2) da due vice Presidenti
- 3) dagli ispettori regionali (o interregionali)
- 4) da nove consiglieri, di cui tre supplenti, che residueranno dopo l'elezione del Presidente Nazionale e dei due vice Presidenti nazionali, di cui al precedente art.12
- 5) dal segretario Nazionale che è nominato dal Presidente Nazionale fra i soci effettivi residenti a Roma, senza diritto a voto.

Art.15

Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera sulla gestione amministrativa e sui bilanci preventivo e consuntivo della Sede centrale dell'Associazione
- b) decide preventivamente sulle iniziative che importino modifiche al bilancio o implicino impegni morali per l'Associazione
- c) dà parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Presidente
- d) propone modifiche allo statuto ed al regolamento

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, ogni qualvolta lo ritenga necessario, e in ogni caso all'approvazione dei bilanci. Deve essere altresì convocato quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti. I componenti e il Consiglio Nazionale residenti fuori Roma potranno comunicare per iscritto il proprio avviso sulle questioni all'ordine del giorno. Per la validità delle riunioni del Consiglio Nazionale è necessaria l'adesione di almeno la metà dei consiglieri.

Art.16

Il comitato centrale, oltre che dal Presidente Nazionale che lo presiede, e dei due vice Presidenti nazionali, è costituito da cinque membri, eletti nel loro seno, dai dodici Consiglieri, di cui tre supplenti, citati nel precedente art.12, nonché dal Segretario Nazionale, quest'ultimo senza diritto a voto. Compito del Comitato centrale è quello di collaborare con il Presidente Nazionale negli affari di ordinaria amministrazione e nella soluzione di casi urgenti.

Art.17

Il segretario Nazionale:

- a) amministra i beni della sede centrale dell'Associazione
- b) coadiuva il Presidente Nazionale
- c) provvede alle varie incombenze amministrative
- d) compila i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, che sono poi presentati al Consiglio Nazionale per l'approvazione, non oltre il mese di maggio di ciascun anno, dal Presidente Nazionale, sentito il comitato centrale.

Art.18

Il collegio sindacale è costituito da tre membri nominati dal Comitato centrale fra i soci residenti a Roma. Il collegio elegge nel suo seno il Presidente. Detto collegio controlla almeno ogni sei mesi i registri ed i documenti contabili, nonché i bilanci dell'Associazione redigendo una relazione da rimettere al Comitato centrale, che ne darà comunicazione al Consiglio Nazionale per la prescritta autorizzazione ai sensi del precedente art.15.

Art.19

Gli ispettori regionali vengono eletti per referendum dai Presidenti delle Sezioni di ciascuna regione. Essi dovranno risiedere, possibilmente, nel capoluogo della rispettiva giurisdizione. Per regioni finitime, quando si renda opportuno, il luogo di due o più ispettori regionali, potrà essere eletto un ispettore interregionale, pure per referendum, dai Presidenti di Sezione delle regioni interessate:

- a) partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale

- b) curano in ogni campo l'attuazione delle direttive del Presidente Nazionale da parte delle Sezioni
- c) concorrono alla organizzazione, allo sviluppo e potenziamento delle Sezioni e vigilano sulla osservanza dello statuto e del regolamento dell'Associazione
- d) mantengono relazioni con i comandi dell'Arma e con le autorità militari e civili nella sede dell'ispettorato.
- e) eseguono per incarico e con l'autorizzazione del Presidente Nazionale, ispezioni ed inchieste
- f) informano di ogni situazione degna di rilievo il Presidente Nazionale

In caso di indisponibilità dell'ispettore competente il Presidente Nazionale può affidare incarichi ispettivi a soci particolarmente qualificati.

Art.20

Le Sezioni sono costituite in quelle sedi dove sia stato raccolto fra gli appartenenti all'Arma in congedo un numero di adesioni non inferiore a quindici. La loro costituzione deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente Nazionale, il quale, alla prima riunione ne informa il comitato centrale.

Art.21

Il Presidente di Sezione:

- a) cura lo sviluppo della Sezione secondo le direttive generali della Associazione
- b) promuove nelle forme migliori l'assistenza morale, culturale, ricreativa ed economica dei soci
- c) attua le direttive degli ispettori e facilita questi nell'assolvimento delle loro attribuzioni
- d) può promuovere, da parte del Consiglio sezionale, la costituzione di un Comitato di patronesse scegliendole fra le signore che, accettando di farne parte, diano affidamento di rendersi benemerite per la Sezione ai suoi fini assistenziali. E' in facoltà del Presidente di sentire il parere del consiglio di Sezione su tutte le questioni sulle quali ritenga interpellarlo. Il parere del Consiglio è invece obbligatorio e vincolante per tutte le iniziative che importino aggravii al bilancio della Sezione o ne implichino impegni morali.

Art.22

Le Sezioni, i cui iscritti superino il numero di cinquanta, possono eleggere un Vice Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta gli vengono da lui affidati. Per le Sezioni che non hanno il Vice Presidente, il consigliere più elevato in grado od anziano nel grado, sostituisce in caso di assenza, il Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente della Sezione sono eletti dal Consiglio di Sezione nel proprio seno.

Art.23

Il Consiglio di Sezione, presieduto dal Presidente di questa, e costituito, in base al numero dei soci e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, compreso il Presidente, eletti dall'assemblea dei soci, a maggioranza assoluta. L'assemblea elettorale è valida, in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei soci della Sezione, compresi quelli delle sottosezioni, in regola con il pagamento della quota annuale di

Associazione, in seconda convocazione e valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Tra la prima e la seconda convocazione debbono intercorrere almeno due ore. I soci delle sottosezioni possono partecipare personalmente alle assemblee Sezionali o farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un'altro socio. Qualunque socio elettore può presentare una lista o scheda, purché la presentazione sia fatta al Presidente della Sezione, contro ricevuta, prima che si addivenga alla nomina del Presidente dell'Assemblea elettorale e degli scrutatori. Qualora nessuna lista o scheda venisse presentata prima della nomina del Presidente dell'assemblea elettorale, questa nominerà una commissione di sei membri per la compilazione di una lista unica.

Art.24

Il Consiglio di Sezione:

- a) revisiona i bilanci preventivo e consuntivo della Sezione
- b) dà pareri su tutte le questioni sulle quali il Presidente ritenga di sentirlo
- c) e convocato dal suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e, comunque, possibilmente almeno una volta ogni trimestre.

Il Consiglio inoltre, deve essere convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno la metà dei consiglieri. Alle sedute del Consiglio, partecipa, con funzioni di Segretario, senza diritto al voto, il segretario della Sezione. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Sezione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri.

Art.25

Il segretario della Sezione, che è nominato da Presidente tra i soci effettivi della Sezione:

- a) coadiuva il Presidente nell'opera di organizzazione e sviluppo della Sezione
- b) provvede alle varie incombenze amministrative
- c) prepara i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre alla revisione del Consiglio di Sezione

Art.26

Nelle località dove non sia possibile raccogliere il numero di adesioni, stabilito dall'art.20 per la costituzione della Sezione, può costituirsi la Sottosezione, con un minimo, però, di cinque iscritti, che dipende dalla Sezione viciniore. Essa è retta da un fiduciario, che è nominato dal Presidente della Sezione, e che fa parte, di diritto, del Consiglio di Sezione

Art.27

Presso ogni Sezione è costituita una Commissione di disciplina, composta di tre membri tratti dai componenti il Consiglio della Sezione stessa. I componenti di detta Commissione sono nominati ogni anno dal Presidente della Sezione e possono essere confermati

Art.28

Le nomine dei Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti nazionali e dei consiglieri nazionali non di diritto debbono essere approvate dal Ministro per la Difesa, sentito il parere del Comando generale dell'Arma. Le nomine degli ispettori regionali (o interregionali), dei Presidenti, vice Presidenti e consiglieri delle Sezioni sono approvate dal Presidente Nazionale.

Art.29

Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere confermate per uguale periodo. La cessazione della carica ha luogo per ultimato periodo, per dimissioni o per rimozione. Qualora nel Consiglio Nazionale o nei consigli Sezionali venga a mancare un membro, subentra, fino allo scadere del quinquennio, il socio che nelle elezioni riportò il maggior numero di voti dopo l'eletti. Nella impossibilità di attuare tale sistema, è concessa facoltà al Presidente Nazionale di provvedere con incarichi particolari per il residuo periodo di carica.

Art. 30

Le cariche sociali non sono retribuite. Al Segretario Nazionale e ai segretari delle Sezioni cheentino i cento iscritti, potranno essere concesse, tuttavia, in base alla disponibilità dei fondi, gratifiche che i rispettivi consigli riterranno di stabilire, anno per anno, all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo. In tale circostanza, il Consiglio Nazionale determina anche l'ammontare delle diarie da corrispondersi al Presidente ed ai Presidenti nazionali, agli ispettori regionali o interregionali, ed eventualmente ad altri soci, qualora si dovessero loro dare incarichi fuori sede, nonché l'ammontare dell'indennità di rappresentanza per il Presidente Nazionale.

Art.31

Se il numero dei soci di una Sezione diminuisce si da essere al disotto del numero minimo stabilito dall'art.20, il Presidente regionale può deliberare lo scioglimento della Sezione stessa, oppure la sua trasformazione in Sottosezione.

Art.32

Nel caso di scioglimento della Sezione, i beni ad essa appartenenti passeranno alla sede centrale dell'Associazione, in caso di trasformazione in Sottosezione passeranno alla Sezione dalla quale verrà a dipendere.

Art.33

L'ispettore regionale (od interregionale) che si renda responsabile di gravi fatti o che persista nel trascurare di assolvere le sue attribuzioni, può essere rimosso dal Presidente Nazionale, sentito il parere, da richiedere anche solo per iscritto ai componenti del consiglio Nazionale. Il Presidente ha la facoltà di rimuovere un Presidente di Sezione o di sciogliere un consiglio nazionale per comprovati gravi fatti contrari al prestigio dell'Arma, per irregolarità a carattere amministrativo o per inattività, sia in seguito a proposta dell'Ispettore regionale (o interregionale) competente che di propria iniziativa, sentito sempre l'ispettore. In caso di scioglimento del Consiglio di Sezione, il Presidente nazionale su proposta dell'Ispettore regionale (od interregionale) nominerà un Commissario straordinario, il quale provvederà alla ordinaria amministrazione e disporrà per le nuove elezioni, entro tre mesi dalla data dello scioglimento. Qualora la gravità dei fatti lo esiga, il Presidente nazionale, previo parere del Comitato centrale, può, in attesa del parere del Consiglio nazionale, sospendere senz'altro dalle funzioni un'ispettore regionale (od interregionale), nominando per sostituirlo un ispettore ad interim. In caso di rimozione o di dimissioni del Presidente di Sezione, il consiglio sezionale, chiamando nel suo seno altro membro secondo il disposto dell'Art.29, provvede alla elezione del nuovo Presidente. Analogamente si procede in caso di dimissioni del Presidente nazionale e dei due Vice Presidenti nazionali, tenuto presente quanto stabilito dal precedente.

Art.34

L'Amministrazione centrale dell'Associazione e quelle delle Sezioni sono autonome. L'anno finanziario coincide con l'anno solare. La sede centrale dell'Associazione deve compilare il bilancio

preventivo dell'anno in corso e quello consuntivo dell'anno precedente non oltre il mese di aprile di ogni anno e sottoporli all'approvazione del consiglio nazionale entro il mese di maggio. Il Presidente nazionale deve trasmettere, per conoscenza, non oltre il mese di maggio, al Comandante generale dell'Arma, copia del bilancio consuntivo dell'Associazione. Le Sezioni devono inviare i propri bilanci alla Sede centrale dell'Associazione, per la definitiva approvazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno. Ogni sezione deve convocarsi in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno, non oltre il mese di marzo, per l'approvazione del bilanci consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, nonché per l'esame di tutte le questioni interessanti la vita e lo sviluppo della Sezione. Gli ispettori devono far tenere alla presidenza dell'Associazione, non oltre il mese di marzo di ogni anno, la contabilità relativa alle somme da questa ricevuta per il funzionamento dei loro uffici.

Art.35

Le entrate della Sede centrale dell'Associazione sono costituite:

- a) dall'importo delle tessere
- b) dalla percentuale del 25% sulle quote mensili dei soci delle Sezioni, della quale il 5% è devoluta al funzionamento degli uffici degli ispettori regionali (od interregionali)
- c) dalle quote mensili dei soci scritti direttamente alla Sede Centrale dell'Associazione
- d) dalle quote degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio attivo
- e) dalla metà dei contributi versati alle Sezioni dai soci collettivi
- f) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni ed oblazioni
- g) dai proventi di attività varie, preventivamente autorizzare dal Presidente nazionale
- h) dalla rendita del fondo sociale dalla quale e da tener distinta quella del fondo assistenziale annualmente destinata a sovvenire soci bisognosi.

Art.36

Le entrate degli ispettori regionali (o interregionali) sono costituite:

- a) dal 5% della percentuale sui contributi delle Sezione di cui alla lettera b) dell'Art.35
- b) dalle rendite dell'eventuale fondo di ogni ispettorato regionale (od interregionale)

Art.37

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- a) dalle quote mensili dei soci, dedotto il 25% come previsto dalla lettera b) dell'Art.35
- b) dai contributi suppletivi dei soci, eventualmente determinati, anno per anno, in aggiunta alle quote mensili dei soci simpatizzanti.
- c) dall'importo integrale delle quote mensili dei soci simpatizzanti
- d) dagli eventuali contributi volontari dei soci

e) dalla metà del contributo versato dai soci collettivi

f) dai proventi in attività varie, preventivamente autorizzate dal Presidente nazionale.

g) dalla rendita del fondo sezionale, dalla quale e da tenere distinta quella del fondo assistenziale, se esistente, annualmente destinata a sovvenire soci bisognosi.

Art.38

La misura delle quote previste dalle lettere a) e c) dell'articolo 35 e della lettere a) dell'Art. 37 e annualmente stabilita dal Consiglio nazionale, quella di cui alla lettera d) del citato articolo 35 dal Comandante generale dell'Arma. La misura del contributo annuale dei soci collettivi è lasciata alla discrezione dei soci stessi.

CAPO II

DELLA CASSA DI PREVIDENZA

Art.39

E' annessa all'Associazione Nazionale Carabinieri la "cassa di previdenza" che ha lo scopo:

1) di corrispondere, all'atto della morte del socio, alla persona già da questo designata, una sovvenzione proporzionata alla somma versata dal socio stesso dalla data di associazione, secondo, le norme che saranno stabilite dal regolamento. In caso di premorienza della persona designata, o quando il socio si sia astenuto da qualsiasi designazione, la sovvenzione rimane interamente a beneficio delle persone sottoindicate, nel seguente ordine di preferenza: vedova non separata legalmente, figli legittimi, figli naturali riconosciuti, padre e madre, fratelli e sorelle. In mancanza anche delle persone sopraindicate, l'ammontare della sovvenzione resterà alla Cassa. Qualora tra i designati siano compresi minorenni o persone prive di capacità giuridica, la sovvenzione sarà pagata a chi esercita la patria potestà o la tutela, secondo le norme del diritto comune vigente. 2) di corrispondere sussidi, in caso di grave malattia del socio o di altra sua personale grave contingenza.

Art.40

Le attività della cassa sono costituite:

1) Dal capitale di sua pertinenza alla data di entrata in vigore del presente statuto.

2) dagli interessi su detto capitale

3) dalle tasse di iscrizione e dalle quote mensili stabilite dal successivo Art.41

4) da eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni. Le persone e gli enti che, con cospicue elargizioni, donazioni, lasciti, contribuiscano al potenziamento economico della Cassa di previdenza saranno iscritti ai apposito albo dei benefattori, come pure lo saranno quei soci che a favore della Cassa rinuncino ai benefici di cui hanno diritto.

Art.41

L'adesione alla Cassa di previdenza è volontaria, i soci della Cassa devono però essere iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri quali soci effettivi e non aver superato, all'atto di iscrizione alla Cassa, il sessantesimo anno di età ed avere gli altri requisiti che saranno specificati nel regolamento

Art.42

La tassa di iscrizione deve essere pagata all'atto dell'adesione per intero o anche in due rate semestrali successive. E' consentito il versamento della quota annuale in rate trimestrali anticipate I versamenti effettuati non vengono per alcuna ragione restituiti. La tassa di iscrizione e le quote annuali debbono essere rimesse alla Cassa da parte degli iscritti alle Sezioni, (o Sottosezioni) per il tramite del Presidente della Sezione, direttamente alla Cassa , da parte dei cosci effettivi iscritti presso la sede centrale dell'Associazione. I militari dell'Arma in effettivo servizio effettueranno i versamenti per tramite dei reparti dai quali sono amministrati. L'importo della tassa di iscrizione e della quota annuale e annualmente stabilito, anche per i soci effettivi in attività di servizio, dal Consiglio nazionale. In caso di aumento delle quote, e salva la facoltà dei soci iscritti di richiedere il rimborso di tutte le somme versate, con gli eventuali interessi legali maturati. Il diritto ai benefici di cui nn.1 e 2 dell'Art. 38 si consegue due anni dopo l'iscrizione alla Cassa. il regolamento stabilirà le modalità per l'iscrizione alla Cassa di previdenza e per la concessione dei benefici di cui al precedente art.38

Art.43

Perde ogni diritto ed è considerato decaduto il socio moroso verso la Cassa per sei mesi consecutivi, o che trascuri di corrispondere, per uguale periodo, i contributi previsti per l'Associazione nazionale degli articoli 35 e 37 del presente statuto. Gli esclusi della Cassa per morosità da non più di tre anni, possono esservi riammessi pagando le quote mensili arretrate, aumentate degli interessi legali. Essi comunque non godranno dei benefici di cui all.39, se non siano trascorsi sei mesi dalla regolarizzazione della loro posizione. Per l'importo delle tessere annuali e per le quote mensili quali iscritti all'Associazione rimaste arretrate, si versa l'ammontare, senza interessi. Cessano di essere soci della Cassa, soci morosi, rinunciatari, sospesi, espulsi, o radiati dall'Associazione e non hanno diritto ad alcun rimborso.

Art.44

Nel caso di scioglimento di una Sezione, senza costituzione di Sottosezione, i soci iscritti alla cassa potranno continuare a far parte di questa, ma per conservare i diritti acquisiti, debbono continuare a versare le quote stabilite direttamente alla Presidenza nazionale, trasferendo alla Sede centrale la propria iscrizione.

Art.45

Gli organi della Cassa sono:

- 1) il Presidente, che è il Presidente nazionale dell'Associazione
- 2) il consiglio di amministrazione, che è presieduto dal Presidente ed è composto dai due vice Presidenti e dai sei Consiglieri, dei quali quattro scelti del Comitato centrale dell'Associazione fra i soci della Sezione di Roma, che non siano anche membri del consiglio nazionale dell'Associazione, e due designati dal Comando generale dell'Arma fra i militari in servizio soci dell'Associazione, residenti in Roma, e iscritti alle Casse.
- 3) il collegio sindacale, composto da tre sindaci scelti fra i soci dell'Associazione residenti a Roma ed iscritti alla Cassa, dei quali uno designato dal Comando generale dell'Arma fra i militati in servizio e due scelti del Comitato centrale fra i soci effettivi dell'Associazione.
- 4) il segretario, che è il segretario nazionale dell'Associazione e cura sotto la sua personale responsabilità, il regolare funzionamento della cassa stessa.

VISTO: D'ORDINE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL MINISTRO PER LA DIFESA: TAVIANI